

**REGOLAMENTO DEL FONDO INCENTIVI PER
LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113, commi 2 e seguenti del D.Lgs. n. 50 del 2016)

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la quantificazione, nonché le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato "codice".
2. Il presente regolamento si applica alle attività, di cui al successivo comma 5, relative ai lavori, ai servizi e alle forniture nonché ai contratti misti di lavori, forniture e servizi espletate dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività connesse all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del codice.
4. Il fondo è quantificato in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un lavoro (servizio o fornitura)
5. Il presente regolamento si applica anche nei casi di contratti misti di lavori, forniture e servizi;
6. L' 80% del fondo è ripartito tra il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non abbia qualifica dirigenziale e che, per ciascuna opera o lavoro servizio o fornitura, sia incaricato e svolga effettivamente le seguenti attività, anche in quota:
 - responsabile unico del procedimento;
 - verifica preventiva dei progetti;
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - direzione dei lavori;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico amministrativo;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
7. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, che collaborino direttamente nelle attività di cui al comma precedente secondo quanto previsto dal successivo articolo 7.
8. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico

dell'amministrazione, con l'esclusione dell'IRAP.

9. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché Per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

BOLZA

ARTICOLO 2 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il R.U.P. tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del codice e dalle linee guida dell'Anac di cui al comma 5 dell'articolo 31 del medesimo codice.
2. Il dirigente apicale, sentito il R.U.P. individua con apposito D.D., i componenti dell'ufficio di supporto al RUP, di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero e assicurando il principio della trasparenza e rotazione, tenendo conto:
 - della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
 - dell'attitudine e/o esperienza eventualmente acquisite;
 - dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
 - dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
 - della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
 - della necessità di assicurare, un'equa ripartizione degli incarichi;
 - della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
 - del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
 - del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
3. Per l'eventuale incarico di supporto al RUP o al direttore lavori e per l'individuazione dei collaboratori, trattandosi di incarichi fiduciari, gli stessi saranno proposti dallo stesso RUP o dal direttore dei lavori al dirigente apicale della struttura ministeriale che ne formalizzerà l'incarico con apposito decreto direttoriale.
4. Il provvedimento di individuazione degli incarichi per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura deve essere tempestivamente comunicato alla Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre 30 giorni dalla emanazione.
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35 bis della legge n. 190 del 2012.; è fatto obbligo per il dirigente che dispone l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni

di accertare preventivamente, tramite l'Ufficio disciplina della Direzione generale per il personale e gli affari generali la sussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.

6. Qualora, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie il dirigente apicale della struttura ministeriale che funge da stazione appaltante non possa ricorrere al personale della propria direzione potrà attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti previo interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente generale della struttura presso cui il dipendente presta servizio in relazione all'impegno dell'incarico. Non sono dovute spese di trasferta o missione.
7. Gli incarichi per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 6, in assenza di precedenti esperienze, potranno essere assegnati al personale previo accertamento dei seguenti presupposti: aver seguito un corso di qualificazione professionale oppure aver già svolto positivamente in affiancamento, senza oneri a carico del Fondo, l'attività oggetto dell'incarico.
8. I membri della commissione di collaudo devono appartenere a strutture ministeriali diverse dalla stazione appaltante.
9. Tutti gli incentivi a carico del Fondo o che verranno attribuiti al personale del dicastero per effetto di accordi o convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti terzi dovranno essere liquidati al personale dipendente dalla struttura ministeriale di appartenenza.
10. In nessun caso gli incentivi di cui al presente Regolamento potranno essere corrisposti direttamente da soggetti terzi al personale dipendente.

ARTICOLO 3 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudazione o verifica di conformità
3. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari.
4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del responsabile unico del procedimento terminano con il pagamento del

saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.

ARTICOLO 4- COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO

1. Il Fondo incentivi per le funzioni tecniche, nella misura stabilita dall'art. 1, comma 4 del presente regolamento, fa carico, come sancito dall'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, direttamente agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture nello stato di previsione della spesa del Ministero.
2. Il Fondo viene accantonato, nel relativo quadro economico, tra le somme a disposizione; l'80% di esso viene stornato su un apposito piano gestionale nell'ambito del capitolo relativo all'intervento ai fini della erogazione dell'incentivo al personale dipendente.
3. Il Fondo viene monitorato dalla Direzione Generale del Personale che contabilizza tutti gli accantonamenti.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene tramite determinazione dirigenziale della struttura ministeriale di appartenenza del dipendente, previa verifica delle attività svolte, a valere delle risorse assegnate dalla Direzione generale del personale e degli affari generali, a cui è affidata la gestione unificata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dei capitoli e/o piani gestionali su cui grava il fondo, secondo la procedura di cui al successivo comma 5.
5. La Direzione generale del personale e degli affari generali provvede periodicamente all'assegnazione, ai sensi della legge 908/1960 delle risorse disponibili accantonate, alle strutture ministeriali, sulla base delle liquidazioni dei compensi spettanti ai dipendenti, oltre l'IRAP, e comunicate alla medesima Direzione. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
6. Le strutture ministeriali provvedono all'erogazione dei compensi al personale dipendente, al netto dell'IRAP, che resta a carico dell'Amministrazione.
7. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche verrà individuato a valere degli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente Regolamento; il compenso, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, una volta riconosciuto, dovrà essere versato in conto entrata sul capitolo 3570 (Entrate eventuali e diverse del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti) per essere riassegnato - a cura della Direzione Generale del personale e degli affari Generali - al corrispondente apposito capitolo dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per consentire l'erogazione delle spettanze al personale, con ricorso alle procedure di cui ai punti 5) e 6).
8. Qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni, lo stesso dovrà essere ugualmente versato in conto entrata,

sul capitolo 3570 (Entrate eventuali e diverse del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti) per essere riassegnato su un diverso piano gestionale del capitolo di spesa di cui al punto 7), con le procedure di cui ai precedenti punti 5) e 6).

9. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le stazioni appaltanti del dicastero dovranno espressamente indicare i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente di questo Ministero, nonché le modalità e i tempi di versamento in conto entrata, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti come sopra descritti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni dovranno essere comunicati all' Anagrafe delle prestazioni entro 30 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato.
10. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
11. Le quote parti del Fondo di cui al comma precedente destinate al personale, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, oppure prive dell'accertamento positivo delle attività svolte, o eccedenti la misura annuale massima consentita ai sensi della Direttiva n.7263 del 25.-05.2007 sugli incarichi aggiuntivi, o provenienti dalla applicazione del successivo articolo 6, comma 3, incrementano la quota del Fondo da ripartire per essere destinati, con separato provvedimento, al finanziamento della Cassa di previdenza e di assistenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ARTICOLO 5 – RIDUZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPI DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI.

1. L'importo da corrisondersi al personale, a valere sulla quota del Fondo di cui al precedente art. 1 comma 6, è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati qualora gli stessi non arrechino aumenti dei costi previsti nel quadro economico e /o danni per l'amministrazione.
2. Nei casi di cui al comma 1), il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, da comunicare alla Direzione Generale del personale e degli affari generali, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1% dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10% del suddetto importo.
3. Nel caso di ritardo, tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10%, l'importo spettante, in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.

4. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

ARTICOLO 6- PENALITA' PER ERRORI ED OMISSIONI

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Amministrazione procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

ARTICOLO 7 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO - CRITERI DI RIPARTIZIONE -

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 4 è così quantificato:
 - a) Per lavori di importo inferiore o pari a un milione di euro ad esclusione di quelli di cui all'articolo 36, comma 2 lettera a) del codice:2%
 - b) Per lavori di importo superiore a un milione di euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1 lettera a) del codice:1,8%
 - c) Per lavori di importo compreso tra la soglia di cui all'articolo 35, comma 1 lettera a) del codice e sino alla soglia di 20 milioni:1,5%
 - d) Per lavori di importo superiore alla soglia di 20 milioni di euro:1%
 - e) Per i contratti di servizi e forniture di qualsiasi importo ad esclusione di quelli di cui all'articolo 36, comma 2 lettera a) del codice:1,5%
 - f) Per forniture di beni di consumo:1%
2. Sulla base delle risorse quantificate ai sensi del comma 1 l'importo da corrispondersi al personale, a valere sulla quota del fondo di cui al precedente art. 1 comma 6 viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale con le modalità ed i criteri di seguito riportati e come determinati nell'Accordo integrativo sottoscritto con le OOSS in data

LAVORI	%
RUP	18-25%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	7-10%
Direttore Lavori	20-25%
Ufficio direzione lavori (direttore operativo ispettori di cantiere)	5-10%
Collaudo tecnico amministrativo	10-15%
Collaudo statico	10-12%
Incaricato della verifica dei progetti	5-7%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	3-5%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	3-5%
Nota: in caso di incarichi che possono essere espletati da più persone la singola ripartizione è a carico del D.G. della stazione appaltante	

SERVIZI E FORNITURE	%
RUP	30-35%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15-25%
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	25-30%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	3-5%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	5-10%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	5-10%
Nota: in caso di incarichi che possono essere espletati da più persone la singola ripartizione è a carico del D.G. della stazione appaltante	

Viene rimandata alla contrattazione decentrata di secondo livello l'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti. Gli accordi di contrattazione decentrata di secondo livello vanno pubblicati sul sito della Amministrazione e comunicati alla Direzione generale del personale e degli affari generali.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 5 del codice, qualora le strutture ministeriali svolgano i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti viene riconosciuta al personale una quota

parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto relativamente alla voce "predisposizione e controllo delle procedure di bando".

ARTICOLO 8 – PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. Il pagamento del compenso incentivante è disposto dall'amministrazione previo accertamento del buon esito delle attività svolte e asseveramento da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale. Le corrispondenti proposte di pagamento devono essere adeguatamente giustificate.
2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - b) per il collaudo con l'emissione del certificato di collaudo finale;
 - c) per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - d) per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - e) per le procedure di bando con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - g) per il collaudo statico con l'emissione del certificato. Per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
3. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle aliquote delle prestazioni svolte da personale del Ministero in nome e per conto della PA convenzionata. Saranno pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente Regolamento.
4. L'incentivo per la redazione del certificato di regolare esecuzione viene compreso nel compenso per il Direttore dei Lavori o dell'incaricato della esecuzione del contratto di servizio o della verifica di conformità nelle forniture
5. Gli incentivi vengono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura del 50% e al termine delle prestazioni per il restante 50%.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
7. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni a

seguire e sono a disposizione dell'Amministrazione e destinate con separato provvedimento al finanziamento della Cassa di previdenza e di assistenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

ARTICOLO 9- PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal Codice, come da attestazione del responsabile del procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il Fondo, di cui al presente regolamento, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia.
2. La liquidazione del relativo incremento del Fondo, in tal caso, viene effettuata, secondo le aliquote già definite, ai soggetti aventi diritto, cioè al RUP e al direttore dei lavori, nonché ai loro collaboratori.

ARTICOLO 10- CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali,
 - d) I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

ARTICOLO 11 – RINVIO DINAMICO E REVISIONE

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione si procede alla eventuale revisione dello stesso.

ARTICOLO 12 – TRASPARENZA

1. Ciascuna struttura del dicastero che esplica le attività della stazione appaltante provvede alla pubblicazione, sul sito del dicastero, del monitoraggio dell'incentivo, indicando i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata.

ARTICOLO 13 – PERIODO TRANSITORIO E ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme previste dal decreto ministeriale 17 marzo 2008, n. 84 in contrasto con la presente disciplina.
2. Gli incarichi fino a tale data attribuiti e qualificati come incentivi per l'espletamento delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, saranno remunerati secondo quanto indicato dalla previgente disciplina.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

BOLLA